



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 62-2/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 62-2/23 promosso da **Aliberti Michele**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.08.1966 ed ivi residente alla Via Leonardo Murialdo n.38, Codice Fiscale: LBRMHL66M13H931B, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (Codice Fiscale: RCCLRD70B11C129C) e Edgardo Riccardi (Codice Fiscale: RCCDRD78E08C129D) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, con l'ausilio dell'OCC dott. Giuseppe Papa; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 16.03.2023 il Fall.to Salernitana Sport s.p.a., deducendo l'esistenza di un credito complessivo di € 2.961.148,00, ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Aliberti Michele, nominando un liquidatore e rendendo tutti i provvedimenti necessari ai sensi degli artt. 270 e ss. d.lgs. n. 14/2019. Si è costituito Aliberti Michele chiedendo concedersi termine di cui all'art. 271 CCII per la conversione della procedura, di talchè il giudice delegato dal Collegio per la trattazione della procedura di liquidazione controllata, tenuto conto della richiesta formulata dal resistente, all'udienza del 2/5/2023 ha concesso ad Aliberti Michele termine di **60 gg** per l'integrazione della domanda, disponendo “- *che in pendenza di tale termine non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV; - che alla scadenza del predetto termine, laddove il debitore non abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle*



procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 270 commi 1 e 2".

Con ricorso depositato in data 4/7/2023 Michele Aliberti ha presentato una proposta di concordato minore articolata, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nei seguenti termini: 1) attivo destinabile alla procedura pari ad € 50.000,00 derivante dalla messa a disposizione in favore della procedura di tale importo, a titolo di finanza esterna, da parte del terzo [REDACTED] fratello del ricorrente, entro 30 giorni dalla omologa del concordato; 2) previsione di differenti percentuali di soddisfacimento: prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito; creditore privilegiato Agenzia delle Entrate: 100% del credito; creditori chirografari (Fallimento Salernitana, Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate Riscossione): 0,63% di ciascun creditore.

Con provvedimento depositato in data 13/09/2023 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, *"ritenuto che la finanza esterna necessaria ai fini dell'ammissibilità del concordato minore di cui all'art. 74 comma II CCII, ovvero sia non in continuità, deve consistere in un aumento del soddisfacimento **ulteriore** rispetto a quello derivante dall'attivo che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; considerato che la proposta, così come articolata dall'istante Michele Aliberti, prevede quale unica forma di apporto il versamento di € 50.000,00 da parte del terzo [REDACTED] senza tuttavia prevedere alcuna forma di "partecipazione" del patrimonio dell'istante, nonostante dal ricorso e dalla relazione dell'occ emerga chiaramente l'esistenza di un patrimonio prontamente liquidabile (in termini di redditi da lavoro autonomo che consente la produzione di un rilevante surplus rispetto alla copertura delle spese destinate al sostentamento familiare); ritenuto che la proposta, così come congegnata, presenti evidenti profili di inammissibilità, non configurandosi l'apporto di finanza esterna in termini di aggiunta rispetto all'attivo utilmente liquidabile che aumenti "in misura apprezzabile" la soddisfazione dei creditori, ma in termini di esclusiva fonte di attivo",* ha assegnato al ricorrente termine di giorni 30 per valutare l'opportunità di integrare la proposta nei termini evidenziati.

Con ricorso depositato in data 09/10/2023 Aliberti Michele ha integrato la proposta di concordato minore già presentato, prevedendo, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori: 1) attivo destinabile alla procedura pari ad € 78.800,00, così articolato: Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) a titolo di finanza esterna da corrispondere sul conto corrente dedicato a mezzo di assegno circolare non trasferibile entro 30 giorni dalla sentenza di omologa del concordato minore; Euro 28.800,00 (Euro ventottomilaottocento/00) da corrispondersi in nn. 36 rate mensili, ciascuna di Euro 800,00 (ottocento/00), successivamente alla sentenza di omologa del concordato minore, da accreditarsi sul conto corrente dedicato entro il giorno 15 di ogni mese; 2)



differenti percentuali di soddisfacimento: prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito; creditore privilegiato Agenzia delle Entrate: 100% del credito; creditori chirografari (Fallimento Salernitana, Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate Riscossione): 1,52% circa di ciascun creditore.

Con provvedimento depositato in data 11/10/2023 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, ritenuta l'ammissibilità e ritualità della proposta così come integrata dal ricorrente, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di Aliberti Michele, disponendo la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura, assegnando *“ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria”*, disponendo *“che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*, nonché disponendo la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 e nel Registro delle imprese a cura degli OCC.

L'occ dott. Giuseppe Papa in data 12.10.2023 ha provveduto a comunicare a tutti i creditori l'avvenuta apertura della procedura di concordato minore di Aliberti Michele invitando gli stessi ad esprimere la propria adesione o meno alla proposta concordataria.

Nelle more del termine assegnato per la manifestazione del voto, la curatela del Fall.to Salernitana Sport s.p.a. ha inoltrato all'occ una comunicazione nella quale ha dedotto l'esistenza di un ulteriore credito nei confronti del debitore, non inserito all'interno della proposta concordataria, pari a complessivi Euro 705.713,00 ovvero al minor importo di Euro 88.834,44, vantato a titolo di imposta di registro da corrisondersi in forza della sentenza di condanna di primo grado n.857/2012 pronunciata dal Tribunale di Salerno in danno di Aliberti Michele all'esito di giudizio di responsabilità (ex art. 146 L.F.); e ciò sull'assunto che la curatela, in quanto obbligata in solido, avrebbe assolto il pagamento della citata imposta di registro chiedendone, quindi, il riconoscimento e l'ammissione in prededucazione ai sensi dell'art. 2770 c.c. con preferenza rispetto agli altri creditori.



Con successiva relazione l'occ ha evidenziato come tale ulteriore credito avanzato dalla curatela del Fall.to Salernitana Sport s.p.a. non potesse qualificarsi né come credito di natura prededucibile, attesa l'inesistenza delle condizioni richieste dall'art. 2770 c.c. (*atto cautelare o conservativo effettivamente intrapreso; vantaggiosità dell'atto, intrapreso dal singolo creditore, per tutti i creditori;*), né come credito di natura privilegiata sul duplice assunto che: **1)** risultava inutilmente decorso il termine quinquennale di cui all'ultimo comma dell'art. 56 TUR con conseguente perdita del privilegio; **2)** il privilegio richiamato, in quanto speciale, non può insistere sul danaro, che per sua natura non è un bene materiale specificamente individuato ma un bene fungibile dovendo, invece, insistere su specifici beni mobili ai quali il tributo si riferisce, nella fattispecie inesistenti.

Con tale relazione, inoltrata alla curatela del Fall.to Salernitana Sport s.p.a., è stato chiesto a tale creditore di prendere formale posizione rinunciando al predetto credito, laddove condivise le considerazioni esposte dall'occ, oppure, in subordine, richiedendo formale modifica della proposta concordataria mediante inserimento anche di quest'ultima voce di credito.

In data 15.11.2023 la curatela del Fall.to Salernitana Sport s.p.a. ha riscontrato tale relazione dell'occ dichiarando di aderire alla proposta concordataria così come formulata da Aliberti Michele senza richiedere una modifica della proposta mediante inserimento della ulteriore voce di credito in precedenza comunicata.

Nelle more del termine assegnato per la manifestazione del voto, in data 07.11.2023 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – ha inoltrato all'occ comunicazione (poi depositata anche all'interno del fascicolo telematico della procedura di cui in epigrafe) con la quale ha indicato un maggior credito fiscale nei confronti di Aliberti Michele rispetto a quello inserito nella proposta concordataria; segnatamente, a fronte del debito di Euro 28.062,48 riconosciuto all'interno della domanda di concordato minore, è stata richiesta l'ammissione di un ulteriore importo di Euro 7.070,81.

L'occ ha compiuto una minuziosa ed analitica indagine su tale maggior credito di Euro 7.070,81 rivendicato da Agenzia delle Entrate, evidenziando, nella relazione da ultimo depositata in atti, che il debito nei confronti di Agenzia delle Entrate appostato nel piano concordatario fosse correttamente individuato e, pertanto, non andasse modificato alla luce della successiva precisazione del credito in quanto: *1) l'importo di Euro 1.108,33 non è dovuto in quanto già incluso nella proposta di concordato e considerato per il maggior importo di Euro 1.409,59; all'uopo si precisa che la differenza tra i due importi trova la sua ragion d'essere nel fatto che il debitore, nelle more della procedura, ha provveduto a pagare 3 rate al fine di evitare di decadere dal beneficio della dilazione e della rateizzazione; 2) quanto all'ulteriore importo di Euro 3.727,01 esso risulta corrispondere alle residue 19 rate trimestrali previste a fronte di una rateizzazione di 20 rate del maggior importo di*



Euro 3.923,16; in merito a dette somme il dott. Aliberti in data 13.11.2023, grazie all'intervento di terzi familiari, ha provveduto a pagare la somma dovuta come emerge dal modello F24 quietanzato e pertanto anche questo importo non deve essere considerato ai fini del presente concordato; 3) quanto all'importo di Euro 2.235,47 lo stesso risultava già pagato dal debitore come da quietanza allegata; all'uopo si precisa che il minor importo di Euro 1.893,87 coincide con quello richiesto dall'Amministrazione Finanziaria con comunicazione del 24.10.2023 ragion per cui il maggior importo richiesto di Euro 2.235,47 è frutto di un evidente errore dell'Agenzia delle Entrate”.

Con comunicazione trasmessa all'occ in data 10.11.2023 Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale Campania, ha comunicato la propria mancata adesione alla proposta concordataria limitatamente “[...] alle somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione inerenti i crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori”.

Con relazione depositata in data 22/11/2023 l'occ dott. Giuseppe Papa, dando atto dell'avvenuta approvazione della proposta di concordato minore formulata da Aliberti Michele sulla scorta del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art.79 co.1° CCII per mezzo dell'adesione da parte della maggioranza (per teste e per valore) dei creditori chirografari aventi diritto di voto, ha chiesto al Tribunale adito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 CCII, di omologare il concordato minore con sentenza, disponendo le forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione; con la sentenza di omologazione, di dichiarare chiusa la procedura di composizione del sovraindebitamento di Aliberti Michele.

2. Il concordato minore proposto da Aliberti Michele può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 74 e ss. CCII in quanto:

- al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC;
- Aliberti Michele non è qualificabile come consumatore, svolgendo egli attività professionale, di talchè correttamente alla procedura sono state applicate le disposizioni sul concordato minore di cui alla sezione III del capo II;
- va ritenuta ammissibile la proposta nonostante il ridotto grado di soddisfacimento garantito ai creditori chirografari (1,52%), non ostando a tale ammissibilità la previsione di cui all'art. 84 CCII che, in tema di concordato preventivo, disciplina piuttosto dettagliatamente l'ipotesi del concordato liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori (20 %) e l'obbligo di finanza esterna, che deve essere pari almeno al 10% dell'attivo disponibile alla data di presentazione della domanda; tale disposizione, di carattere chiaramente speciale ed in mancanza di un richiamo normativo espresso, non può ritenersi



applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale, disciplinato dal comma 2 dell'art. 74 CCII, che si caratterizza semplicemente per la previsione di una finanza esterna che determini un aumento “*in misura apprezzabile*” della soddisfazione dei creditori; in questi termini appare chiaro che, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato minore la finanza esterna non deve assicurare un'aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all'attivo, ma deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio del soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo;

- l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 2.990.083,11 (la cui principale voce di debito è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Salerno n.857/2012, con cui Michele Aliberti è stato condannato a pagare, in favore del fallimento della Salernitana Sport Spa la somma di euro 2.869.198,00, sentenza poi confermata sia in appello dalla sentenza n. 841/2018, sia dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.02.2023) non dispone di un patrimonio mobiliare o immobiliare ma solo di una quota di partecipazione nella PEGASO RE Srl (56%) e nella SENECA Srl in liquidazione (35%), partecipazioni ritenute prive di qualsivoglia valore economico alla stregua di una serie di parametri debitamente valorizzati dall'occ (cfr. relazione particolareggiata in atti); l'unico patrimonio prontamente liquidabile di cui l'istante dispone risulta rappresentato dal reddito da attività professionale, idoneo a generare un flusso medio di redditi annui pari ad euro 38.580,00 (flusso calcolato nella media tra i redditi presentati per gli anni dal 2017 al 2021).

Quanto alla fattibilità della proposta di concordato minore così come sopra articolata, il piano poggia sulla quota di reddito derivante dall'attività professionale del ricorrente, detratto quanto necessario al sostentamento familiare (nn. 36 rate mensili, ciascuna di Euro 800,00, per un complessivo apporto pari ad € 28.800,00), nonché sull'apporto di finanza esterna da parte del terzo [REDACTED] fratello del ricorrente, per complessivi € 50.000,00.



Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dall'istante e dal terzo, deve ritenersi che l'omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Nel caso in esame, tenuto conto dei redditi dell'istante (come risultanti dalla documentazione reddituale prodotta) e dell'impegno manifestato dal terzo al pagamento dell'importo sopra indicato a titolo di finanza esterna, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura e, segnatamente, la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emerge dalla documentazione depositata in atti.

L'OCC dott. Giuseppe Papa ha poi depositato la relazione sui voti espressi, sintetizzando l'esito delle votazioni con riguardo a tutte le categorie di creditori e riferendo che: *“la proposta di concordato minore formulata dal dott. Michele Aliberti deve ritenersi approvata in quanto sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 co. 1° CCII per mezzo dell'adesione da parte della maggioranza (per teste e per valore) dei creditori chirografari aventi diritto di voto; più segnatamente nello specifico rispetto ai tre creditori chirografari (Fallimento Salernitana Sport, Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Napoli), la sola Agenzia delle Entrate Riscossioni, che rappresenta lo 0,0007% dell'intera debitoria, ha espresso mancata adesione alla proposta concordataria; - per il resto il Fallimento Salernitana Sport s.p.a. (rappresentante il 99,98% della debitoria chirografaria) ha espresso voto favorevole, mentre l'altro creditore, il Comune di Napoli non ha manifestato alcuna volontà nel termine assegnatogli; sicché la sua inerzia va interpretata, alla luce del comma 3° dell'art. 79 CCII, come adesione tacita della proposta”*.

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in mancanza di tempestive e valide contestazioni, deve essere omologato.

3. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano è prevista la corresponsione, entro 30 gg. dalla sentenza di omologazione del concordato minore, della somma di Euro 50.000,00 da parte del germano del debitore a titolo di finanza esterna, nonché della ulteriore somma di Euro 28.800,00 mediante versamento di nn. 36 rate mensili, ciascuna di Euro 800,00, per il tramite di accredito su conto corrente dedicato entro il giorno 15 di ogni mese.

L'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati all'istante, che opererà sotto la costante vigilanza dell'OCC, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di vigilare sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice delegato per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

P.Q.M.



- omologa il concordato minore presentato da **Aliberti Michele**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.08.1966 ed ivi residente alla Via Leonardo Murialdo n.38, Codice Fiscale: LBRMHL66M13H931B;

- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;

- dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;

- prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;

- - dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC presenti al giudice una relazione finale;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Nola, 13 dicembre 2023.

Il giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

